NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 29

Decorrenze

Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti ordinari e i professori incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato il parametro 387 o successivo, nonche' per i professori ordinari che abbiano maturato alla stessa data il parametro 609 o successivo;

b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti ordinari, professori incaricati esterni e professori ordinari.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	III — Personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria
Capo	I — Personale docente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-29-decorrenze/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it